

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2005, n. 6.
Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2005, n. 7.
Istituzione e disciplina del consiglio delle autonomie locali. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 giugno 2005, n. 8.
Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 2005, n. 9.
Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2005, n. 10.
Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2005, n. 11.

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2005, n. 12.

Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 2005, n. 13.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento). Pag. 3

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione. Approvazione. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 giugno 2005, n. 0207/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 giugno 2005, n. 0208/Pres.

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2004, come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 18/2004 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 giugno 2005, n. 0210/Pres.

Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche . . . Pag. 8

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2005, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 31.

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 32.

Interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: «Riordinamento e ridefinizione delle comunità montane» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 «Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 Pag. 13

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, «Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 14.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 Pag. 15

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13.

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 12

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2005, n. 13.

Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane).

Pag. 28

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2005, n. 6.

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 24 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 16 giugno 2005)

(Omissis).

05R0665

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2005, n. 7.

Istituzione e disciplina del consiglio delle autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 28 giugno 2005)

(Omissis).

05R0666

LEGGE PROVINCIALE 27 giugno 2005, n. 8.

Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 luglio 2005)

(Omissis).

05R0667

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 2005, n. 9.

Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 luglio 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di tributi speciali catastali

1. La giunta provinciale provvede con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano). La deliberazione della giunta provinciale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione prevista dal comma 1 continuano ad applicarsi gli importi in vigore alla data di decorrenza della delega della provincia delle funzioni in materia di catasto, stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 2 (Determinazione dei tributi speciali catastali).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 28 giugno 2005

DELLAI

05R0668

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2005, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

(Omissis).

05R0671

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2005, n. 11.

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

(Omissis).

05R0672

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2005, n. 12.

Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

(Omissis).

05R0673

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 2005, n. 13.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

(Omissis).

05R0674

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura o per estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie;

Precisato che la predetta funzione di coordinamento spetta al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile;

Atteso che al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato spetta altresì assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella Regione;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 è costituito il fondo regionale per la protezione civile con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33, terzo comma il suddetto fondo è amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore dallo stesso delegato;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia»;

Atteso che l'art. 1 della citata legge regionale introduce modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Precisato, in particolare, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 15/2004 è inserito, dopo il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, autorizza il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile;

Sottolineato che il medesimo citato art. 1, comma 3 della legge regionale n. 15/2004 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito regolamento, con il quale sono definiti i limiti d'importo e le modalità di esecuzione delle spese per le forniture ed i servizi in economia;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del predetto regolamento allegato al presente atto quale parte integrante, recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2005, n. 1363;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 giugno 2005

ILLY

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione.

Art. 1.

Finalità

1. Il regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione, anche con utilizzo di contanti e di sistemi elettronici di pagamento.

Art. 2.

Ambito d'applicazione

Sono sostenute in economia da parte della protezione civile della Regione le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:

- a) lavori tipografici vari, quali la stampa di opuscoli e stampati informativi, di materiale formativo e di riviste;
- b) distribuzione e spedizione di materiale divulgativo informativo;
- c) fornitura di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori;
- d) manutenzione e completamento delle attrezzature specialistiche in dotazione;
- e) fornitura di piccola ferramenta e materiali di falegnameria, quali minuteria, colori, vernici, listelli, pannelli e minuta attrezzatura;
- f) fornitura di componenti e sistemi elettronici, informatici hardware e software, elettrici per la gestione delle emergenze e per l'allerta;
- g) organizzazione di corsi e attività di formazione ed informazione, comprese le spese d'affitto e allestimento di stand e padiglioni e delle sale adibite alle lezioni, installazioni di impianti microfonici e di registrazione, stampa di diplomi, inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine, striscioni, cartelloni e simili, materiale di cancelleria, supporti informativi cartacei, riviste e libri, fornitura di pannelli, deregistrazioni, buffet, coffee-break, spese d'ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, allacciamenti telefonici, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita dei corsi e delle attività di formazione;
- h) ricorso a collaborazioni esterne quali relatori, docenti, istituti di ricerca e formazione e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai volontari, che richiedano professionalità e competenze tecniche non presenti all'interno dell'amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato in attività di prevenzione e soccorso;
- i) generi alimentari e vettovagliamento per la preparazione dei pasti o pasti confezionati per i volontari impegnati in attività di prevenzione sul territorio e in simulazioni di emergenza;
- j) partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile autorizzate od organizzate dalla Protezione civile della Regione o dal dipartimento della protezione civile, quali spese per i servizi di trasporto dei volontari e dei materiali, spese per il vitto e l'alloggio dei volontari, spese per il pagamento del carburante dei mezzi appartenenti ai comuni o alle associazioni di volontariato.

2. Sono sostenute in economia da parte della Protezione civile della Regione, nel caso in cui è dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), ovvero nel caso in cui la Protezione civile della Regione partecipi ad interventi di solidarietà al di fuori del territorio regionale e nazionale, come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale) e dalla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità), le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:

a) tutti i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi indicati alle lettere d), f) ed e) del comma 1, finalizzate alle azioni di soccorso;

b) riparazione dei mezzi regionali o appartenenti agli enti locali o alle associazioni di volontariato impegnati in azioni di soccorso, per permettere la continuazione dell'azione;

c) carburante per mezzi e attrezzature impiegati in azioni di soccorso;

d) affitto locali per ricovero sfollati e volontari in caso di calamità;

e) fornitura di generi alimentari e vettovagliamenti per la preparazione e distribuzione dei pasti, fornitura di pasti confezionati o del servizio di ristorazione alla popolazione colpita da eventi calamitosi e ai volontari delle organizzazioni di volontariato impegnati nell'azione di soccorso;

f) lavanderia, pulizia, disinfezione e imballaggio dei beni di ricovero e delle dotazioni personali dei volontari;

g) servizio di trasporto di volontari e di materiali;

h) noli, imballaggio, sdoganamento, immagazzinamento, facchinaggio, nonché carico e scarico di materiali necessari per lo svolgimento delle azioni di soccorso;

i) acquisizione di provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza dei volontari nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di calamità;

j) ogni altra fornitura di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità od evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati, nonché per garantire l'efficacia, la tempestività e la sicurezza delle azioni di protezione civile in emergenza.

Art. 3.

Disposizione delle spese in economia

1. Le spese in economia sono disposte dal gestore del fondo regionale per la protezione civile, costituito ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 4.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di euro 130.000,00 al netto dell'I.V.A.

2. È vietato il frazionamento artificioso delle spese relative a lavori, forniture e servizi che abbiano carattere unitario, dal quale derivi l'inosservanza del limite di spesa stabilito al comma 1.

Art. 5.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui all'art. 2 possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta qualora i lavori, le forniture e i servizi vengano effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio;

b) a cottimo fiduciario quando i lavori, le forniture e i servizi sono affidati a persone o imprese;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario quando motivi tecnici o d'opportunità rendono necessaria l'adozione di tale sistema.

Art. 6.

Esecuzione delle spese in economia

1. Per l'esecuzione delle spese in economia sono richiesti preventivi con offerte a non meno di tre soggetti.

2. Nelle richieste di preventivi d'offerta, in relazione alla natura della spesa, sono specificati i criteri di scelta dell'offerta.

3. È consentito il ricorso ad un unico contraente:

a) nei casi di unicità o di specificità o d'urgenza della fornitura;

b) quando successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi euro 10.000,00 al netto dell'I.V.A., ovvero non superi euro 20.000,00 al netto dell'I.V.A. nei casi di cui al comma 2 dell'art. 2;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), il direttore del servizio competente ovvero il suo sostituto esprime il parere di congruità.

Art. 7.

Procedura di acquisto

1. L'ordinazione dei lavori forniture o servizi deve effettuarsi con atto scritto del gestore del fondo per la protezione civile e deve contenere la descrizione dei lavori, beni o servizi richiesti, i prezzi, i termini di consegna, le condizioni d'esecuzione e le modalità di pagamento, la penale per la ritardata esecuzione, la previsione dell'esecuzione in danno e del risarcimento del danno, nonché la richiesta di espressa accettazione da parte dell'assuntore dell'ordinazione medesima.

2. L'assuntore deve restituire un originale dell'ordinazione di cui al comma 1, sottoscritto per accettazione.

3. Si può prescindere dalle procedure di cui al presente articolo e dal parere di congruità per le forniture a pronta consegna di importo inferiore ad euro 500,00, al netto dell'I.V.A., elevabili ad euro 2.000,00, al netto dell'I.V.A., per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), i) e j).

4. Si può prescindere dalle procedure di cui al presente articolo e dal parere di congruità per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 8.

Parere di conformità

1. Tutti i lavori, forniture e servizi sono soggetti all'attestazione di conformità da parte del direttore del servizio competente ovvero del suo sostituto.

Art. 9.

Liquidazione della spesa e pagamento

1. La liquidazione delle spese è subordinata alla presentazione di fatture, scontrini fiscali o note di addebito.

2. Il pagamento sarà disposto con le modalità di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

3. Per le finalità dell'art. 2, comma 1, il gestore del fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di euro 500,00.

4. Per le finalità dell'art. 2, comma 2, il gestore del fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di euro 5.000,00.

5. Alla chiusura dell'esercizio, il gestore del fondo regionale per la protezione civile provvede al versamento dei medesimi importi di cui ai commi 3 e 4 al fondo regionale stesso presso la tesoreria regionale.

6. Per le spese relative ad attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), svolte al di fuori del territorio regionale, e per le spese di cui all'art. 2, comma 2, i pagamenti possono avvenire mediante utilizzo di carte di credito, assegnate ai dipendenti individuati dal gestore del fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

Art. 10.

Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti, salva diversa richiesta scritta dei creditori, mediante emissioni di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0566

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2005, n. 0207/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 recante «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale nel quale vengono inserite le associazioni, a carattere regionale, di prestatori di attività professionali non ordinistiche;

Visto il proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004»;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto regolamento tese, in particolare, ad una definizione delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, più pertinente nella realtà associativa;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2005, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento sopra richiamato, convenendo, peraltro, di apportare un'ulteriore integrazione all'art. 4, comma 1, del regolamento medesimo;

Preso atto che tale ultima integrazione, seppur non menzionata nella nota del consiglio regionale n. 11/4390-05 del 9 giugno 2005, con la quale è stato comunicato il parere della commissione medesima, è stata concordata in sede di commissione;

Vista la deliberazione di generalità n. 1434 di data 17 giugno 2005;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1435 del 17 giugno 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento del registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres. dell'11 novembre 2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 giugno 2005

ILLY

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004

1. Dopo l'art. 1 del «Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0372/Pres.», è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Definizioni*) — 1. Ai fini del presente Regolamento per associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, si intendono:

a) le associazioni liberamente costituite che hanno la sede legale ed operano nel Friuli-Venezia Giulia;

b) le associazioni che, pur avendo la sede legale al di fuori dal territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso forme organizzative e funzionali decentrate a livello regionale, a condizione che la possibilità di costituire tali articolazioni sia prevista nei rispettivi statuti nazionali.».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004, è inserita la seguente:

«f-bis) Ogni altra notizia ritenuta utile riferita, in particolare, alle associazioni di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera b);».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004, le parole: «liberamente costituite che hanno sede legale e operativa nel Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004, le parole: «L'associazione presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b), presentano».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004 è inserita la seguente:

«*e-bis*) copia autenticata del regolamento, ove adottato, ed ogni altra documentazione ritenuta utile al servizio.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004, è inserito il seguente:

«1-*bis*) Qualora la domanda sia presentata dall'associazione di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *b*), la documentazione indicata al comma 1 è integrata da:

a) attestazione del legale rappresentante che l'associazione dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, pur avendo la sede legale al di fuori del territorio regionale, opera nel Friuli-Venezia Giulia attraverso proprie articolazioni;

b) dichiarazione del legale rappresentante recante la denominazione, la sede e il nominativo del soggetto legittimato a rappresentare l'articolazione decentrata;

c) relazione in ordine all'assetto organizzativo-funzionale, al contenuto dell'attività svolta ed alla ripartizione degli incarichi all'interno dell'articolazione decentrata a livello regionale;

d) copia autenticata del relativo regolamento, ove adottato.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 10 del decreto del
Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres./2004, è inserita, infine, la seguente:

«*b-bis*) in caso di scioglimento dell'associazione avente sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia ovvero dell'articolazione, a livello regionale, dell'associazione avente sede legale al di fuori del territorio regionale.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2005, n. 0208/Pres.

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2004, come sostituito dall'art. 30, comma 2, lettera *c*) della legge regionale n. 18/2004 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 28 del 13 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 recante «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 5 di detta legge regionale, come modificato ed integrato dall'art. 30, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, il quale dispone in ordine al comitato regionale delle professioni non ordinistiche;

Visto il proprio decreto n. 0370/Pres. dell'11 novembre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18»;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto regolamento tese a rendere operativo, a breve, il comitato delle professioni non ordinistiche ed a garantire, in modo puntuale, la corretta rappresentatività, in seno al comitato medesimo, delle professioni presenti nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2005, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento sopra richiamato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1433 del 17 giugno 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0370/Pres. dell'11 novembre 2004, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 giugno 2005

ILLY

Modifiche al Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004, n. 0370/Pres.

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 1-bis al decreto
del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 1 del «Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2004, n. 18» emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004 n. 0370/Pres., è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Costituzione). — 1. Il comitato viene costituito ed è operativo allorché sia accertata la presenza nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 di almeno tre professioni diverse.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004 le parole: «entro otto mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto inserimento nel registro medesimo».

Art. 3.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 0370/Pres./2004*

1. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004 le parole: «dal termine ultimo per la» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di».

Art. 4.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0370/Pres./2004 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora l'associazione inserita nel registro regionale raggruppi una pluralità di professioni, il legale rappresentante è tenuto ad indicare la professione prevalente secondo le modalità previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-ter. Qualora nel registro regionale siano inserite più associazioni riferite alla medesima professione, il rappresentante regionale in seno al comitato è nominato di concerto dalle associazioni medesime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del servizio professioni e interventi settoriali. In caso di mancata designazione ovvero di mancato accordo, all'individuazione del rappresentante regionale provvede la giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore competente tenuto conto del maggior numero di professionisti aderenti alle associazioni interessate; a parità di numero di questi ultimi prevale l'associazione che è stata inserita per prima nel registro regionale.

4-quater. Ai fini della corretta rappresentatività, in seno al comitato, di tutte le professioni presenti nel registro regionale, il servizio professioni e interventi settoriali può procedere al raggruppamento di professioni di profilo omogeneo».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 3-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 0370/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0370/Pres./2004 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Integrazione del comitato*). — 1. A cadenza semestrale, decorrente dalla data del provvedimento di costituzione del comitato, il servizio professioni e interventi settoriali verifica la presenza nel registro regionale di nuove professioni e provvede, secondo le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 13/2004, ad integrare il comitato con i relativi rappresentanti regionali designati sulla base della procedura di cui all'art. 2.».

Art. 6.

*Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della regione n. 0370/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0370/Pres./2004 le parole «comma 1» sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2005, n. 0210/Pres.

Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 recante «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 9 di detta legge regionale, il quale prevede la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Visto il proprio decreto n. 0373/Pres. di data 11 novembre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto regolamento per rendere più mirato l'accesso al finanziamento da parte dei professionisti interessati e per recepire alcuni suggerimenti dell'ufficio legislativo e legale al fine di rendere omogeneo il regolamento in parola con gli altri regolamenti, in materia di professioni, nelle parti comuni;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2005, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento sopra richiamato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1436 del 17 giugno 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni)», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres. di data 11 novembre 2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 giugno 2005

ILLY

05R0553

Modifiche al Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004, n. 0373/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Dopo il comma 2, lettera c), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres. di data 11 novembre 2004 è inserito il seguente:

«c-bis) le condizioni previste alla lettera c) valgono anche per coloro che, già in possesso del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per lo svolgimento di una precedente attività, documentino debitamente l'avvenuto avvio, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004, dell'attività professionale per la quale si richiede il contributo».

Art. 2.

*Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Alla lettera c), comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004, le parole: «dei redditi» sono sostituite dalla seguente: «I.V.A.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 0373/Pres./2004 le parole: «pari al 25%» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40%».

Art. 4.

*Modifica all'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. L'art. 16 (Decadenza e revoca) del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Revoca). — 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, ad eccezione del requisito dell'età.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. L'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004, come modificato dall'art. 3 del presente regolamento si applica a tutte le domande di finanziamento pervenute all'ufficio competente anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0554

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2005, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 1° ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 29-bis della legge regionale dell'8 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, è così sostituito:

«2. L'istituto, anche in relazione ai nuovi assetti organizzativi discendenti dalla applicazione della presente legge, concorre alla rimodulazione ed all'armonizzazione delle funzioni amministrative assegnate al personale dipendente della Regione Molise, che richiedono professionalità lavorative qualificate e che comportano un elevato grado di responsabilità e di autonomia operativa ed organizzativa.

Art. 2.

1. All'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, sono aggiunti, dopo i commi 1 e 2, i seguenti:

«3. Le funzioni di cui al comma 2 consistono nelle attività di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all'efficacia dell'azione amministrativa, nelle attività di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attività di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi.

4. Le attività di cui al comma 3 sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria D, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale della categoria D, comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Al personale indicato nel comma 4 è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione. Tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta, o che andrà a conseguire per effetto di progressioni verticali di carriera o di progressioni orizzontali nella categoria.

6. L'indennità di cui al comma 5 è dovuta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Essa non è cumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli articoli 8, 9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e del contratto decentrato integrativo. La sua corresponsione è sospesa per tutto il periodo in cui i dipendenti interessati sono incaricati della responsabilità di posizione organizzativa.

6-bis. L'indennità prevista nel comma 5 non è altresì cumulabile con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e ad indennità di responsabilità non rapportate ad incarichi di unità operative organiche (uffici). È invece cumulabile con le indennità che derivano da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni.

7. L'indennità di cui al comma 5 è commisurata all'importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999, secondo le seguenti percentuali:

a) personale dipendente inquadrato nella categoria D, profili professionali D1 = 50% dell'importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999;

b) personale dipendente inquadrato nella categoria D, profili professionali D3 = 80% dell'importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999.

8. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 2005, al personale regionale inquadrato nella categoria D. Al personale regionale inquadrato nella categoria D, in profili professionali ascritti alla posizione giuridica D3, essa viene corrisposta, per la prima annualità, in misura del 40% del suo ammontare, per la seconda annualità in misura dell'80% del suo ammontare; dalla terza annualità, l'indennità verrà corrisposta per intero. Al personale regionale inquadrato nella categoria D, in profili professionali ascritti alla posizione giuridica D1, essa viene corrisposta, per la prima annualità, in misura del 40% del suo ammontare, per la seconda annualità in misura dell'80% del suo ammontare; dalla terza annualità, l'indennità verrà corrisposta per intero.

9. Al fine di armonizzare l'erogazione dell'indennità di cui alla presente legge con quanto disposto nel comma 6-bis, la corresponsione degli emolumenti relativi alla produttività individuale è dovuta rispettivamente per le annualità previste dal comma 8, nelle misure del 60% e del 20% dell'importo calcolato secondo le metodologie previste dai contratti decentrati integrativi.

10. Al fine del raggiungimento di maggiori indici di efficienza, dalla terza annualità, il 20% dell'indennità di cui al comma 7 viene erogata al dipendente a seguito della valutazione positiva del rendimento. La valutazione viene effettuata dal dirigente responsabile della struttura a cui risulta assegnato il dipendente, con cadenza annuale, e secondo i sistemi di valutazione previsti per l'erogazione della produttività individuale. La valutazione si intende positiva se al dipendente viene attribuito un punteggio non inferiore all'80% del punteggio massimo previsto dai sistemi predetti.

11. I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale D1 e D3 e nel limite del contingente di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale D1 e n. 196 della categoria e profilo professionale D3, corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004; gli aventi diritto vengono inseriti in un'apposita graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di precedenza a parità di possesso del requisito di accesso:

maggiore anzianità di ruolo nella categoria o ex livello di appartenenza;

maggiore anzianità di ruolo nella Regione Molise;

maggiore età anagrafica.

Qualora il requisito venga maturato in un giorno diverso dal primo giorno del mese la decorrenza dell'indennità è fissata al primo giorno del mese successivo.

12. L'erogazione delle indennità secondo le percentuali di cui al comma 8 avviene al maturare rispettivamente del terzo e del quarto anno di anzianità nella categoria e profilo professionale di appartenenza.

13. Ai dipendenti in possesso della categoria e profilo professionale D1 ai quali viene attribuito, per effetto di uno sviluppo di carriera, il profilo professionale superiore D3 se l'importo dell'indennità già percepita è superiore all'importo iniziale previsto per il primo anno di erogazione dell'indennità, l'indennità percepita viene confermata fino alla maturazione dell'importo successivo, previsto nel comma 8.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione ed il finanziamento, per ciascun esercizio finanziario, di un apposito capitolo di spesa titolato «Indennità per il personale incaricato delle funzioni amministrative di cui all'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Per l'esercizio finanziario 2005 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati nella misura di € 650.000,00, troveranno copertura finanziaria nella U.P.B. del personale, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 settembre 2005

IORIO

05R0680

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 31.

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 29 del 15 ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale ed eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle aree interne e disagiate, in particolare ove manchi il servizio pubblico statale, sostiene la frequenza della scuola dell'infanzia con l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali finalizzati ad assicurare agli alunni parità di trattamento rispetto agli alunni delle analoghe scuole statali.

2. La Regione Molise, al fine di garantire il diritto alla libertà di scelta in campo educativo e scolastico da parte delle famiglie, sostiene la frequenza di scuole non statali primarie con l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole primarie paritarie.

3. Gli Enti gestori delle scuole di cui al comma 1 non devono avere fini di lucro e devono iscrivere e concedere la gratuità del servizio ad alunni in particolari condizioni di disagio psico-fisico e/o economico.

Art. 2.

Interventi

1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola dell'infanzia a tutti i bambini aventi diritto di frequentarla, senza differenza di sesso, razza, religione e per favorire in particolare l'inserimento di bambini con deficit o in situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai comuni contributi da erogare alle scuole dell'infanzia non statali (comunali, paritarie e/o vigilate) senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

2. La Regione Molise, per garantire la libertà di scelta nel campo educativo e scolastico attraverso la possibilità di frequenza delle scuole primarie paritarie, attribuisce ai comuni contributi da erogare alle scuole primarie paritarie senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

3. Fra i richiedenti, lo stanziamento viene così ripartito:

a) il 50% da dividere fra tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta;

b) il 20% come addizionale, da dividere tra le scuole, per ogni sezione in più oltre la prima;

c) il 5% come addizionale, alle scuole paritarie;

d) il 15% tra le scuole, con unica sezione, presenti in comuni in cui non esiste una scuola dell'infanzia statale;

e) il 5% da destinare, su richiesta documentata, alle scuole che accolgono alunni portatori di handicap e che garantiranno la presenza di personale specializzato. Le somme erogate concorreranno fino a un massimo delle spese sostenute per il suddetto personale. Se vi saranno limitate richieste o non vi saranno richieste finalizzate a tale scopo, le somme residue andranno ad incrementare quelle indicate alla precedente lettera b);

f) il 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, amministrativo, legale, fiscale, previdenziale e pedagogico esercitate a favore delle scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie dalle Associazioni che le affiliano, nel rispetto delle proporzioni relative agli ordini di scuola rappresentati.

4. La giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 3, lettera f), contributi pari al 5% della somma totale finanziata, per spese organizzative e di gestione opportunamente rendicontate, anticipando il 50% della somma all'atto della programmazione delle attività.

5. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni:

a) durata di funzionamento della scuola, per l'anno scolastico, non inferiore a quella della scuola statale, il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno scolastico.

b) la permanenza, per le scuole primarie, della qualifica di scuola paritaria;

c) osservanza della normativa prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della famiglia alla gestione organizzativa e pedagogica della scuola con la presenza delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l'eccezione delle scuole formate da meno di 3 sezioni;

e) utilizzazione del personale insegnante ed ausiliario in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico richiesto, come previsto dalla normativa vigente;

f) assunzione del personale esterno rispettando le condizioni e le norme stabilite dal contratto nazionale di lavoro stipulato tra i sindacati scuola e le organizzazioni dei datori di lavoro e degli enti gestori;

g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, l'igienicità e l'accessibilità degli edifici scolastici;

h) assicurazione, laddove opera un servizio mensa, della piena osservanza delle norme sanitarie;

i) presentazione del rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute dalla Regione l'anno precedente.

Art. 3.

Modalità di applicazione

1. Gli interessati, entro il 30 settembre, devono far pervenire al comune in cui ha sede la scuola la domanda di contributi corredata dei documenti e certificazioni, di cui al presente articolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente gestore;

b) la precisazione del numero delle sezioni istituite;

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di nascita;

d) il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola;

e) la copia dell'autorizzazione del dirigente scolastico al funzionamento della scuola dell'infanzia (*se vigilata*) e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Molise (*se dell'infanzia paritaria*); o del decreto del Ministero dell'istruzione (*se primaria paritaria*);

f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio;

g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni.

2. Gli Enti gestori inviano alla Regione copia della domanda di contributo unitamente all'elenco degli alunni della scuola.

3. Entro il 15 ottobre i comuni inviano al competente assessorato regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni.

4. Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in merito alla documentazione di cui al comma precedente, va tempestivamente comunicata al comune.

5. Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli enti beneficiari sono tenuti a rendicontare al comune l'impiego del contributo regionale dell'anno precedente.

Art. 4.

Erogazioni

1. La giunta regionale:

a) entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione determina l'entità del contributo pro-capite ai sensi dell'art. 2 e l'attribuisce ai comuni;

b) presenta annualmente al consiglio regionale entro il 31 luglio una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento della scuola dell'infanzia non statale e della scuola primaria paritaria.

2. I comuni:

a) erogano il contributo agli enti interessati entro quindici giorni dall'accreditamento delle somme da parte della Regione;

b) predispongono una scheda conoscitiva per raccogliere dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie.

Art. 5.

1. La Regione Molise promuove forme di collaborazione tra le scuole paritarie e/o vigilate (dell'infanzia e primarie), gli enti locali e le aziende sanitarie locali.

2. Le condizioni e le modalità di collaborazione di cui al comma 1, sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 2005 con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 304, capitolo 12705, avente la seguente denominazione: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie e paritarie».

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi regionali approvative dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 21 novembre 1997, n. 27 ad oggetto: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 ottobre 2005

IORIO

05R0681

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 32.

Interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 29 del 15 ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), deve interpretarsi nel senso che se la parità di voti si verifica tra un consigliere comunale eletto tale ed il sindaco o un consigliere proclamato tale in quanto candidato sindaco non eletto, il primo prevale comunque ai fini della nomina nel consiglio comunitario.

Art. 2.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 ottobre 2005

IORIO

05R0682

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 «Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 29 del 15 ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 27 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo di cui alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. *Indennità ai componenti del comitato di vigilanza.* — 1. Ai componenti del comitato di vigilanza e controllo spetta l'indennità prevista al comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, con riferimento al compenso stabilito per i componenti del collegio dei revisori dell'Azienda U.S.L. della Regione Abruzzo dove ha sede la direzione sanità della giunta regionale.

2. Ai componenti del comitato di vigilanza e controllo spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa statale.».

Art. 2.

1. Gli effetti della presente legge si intendono prodotti dalla data di insediamento del comitato di vigilanza e controllo con decreto del Presidente della giunta regionale dell'Abruzzo n. 68 del 5 maggio 2004.

Art. 3.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 ottobre 2005

IORIO

05R0683

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 15 ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 le parole «comma 24» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 24 a 40».

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 le parole «nonché ai fanghi palabili» sono sostituite dalle parole «e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i fanghi palabili».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2003 dopo la parola «discarica» è aggiunta la parola «autorizzata».

3. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 è aggiunta la seguente lettera:

«b)-bis smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.».

Art. 3.

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il tributo è, altresì, dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il tributo speciale è dovuto alla Regione Molise, mentre una quota del dieci per cento di esso spetta alle province di Campobasso ed Isernia ed è ripartita annualmente tra le stesse, con provvedimento amministrativo adottato dal dirigente responsabile del servizio politiche finanziarie e tributarie, in base all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

«4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del tributo speciale spettante alla Regione viene disposto annualmente con provvedimento amministrativo, ad eccezione delle risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate, con analogo provvedimento amministrativo ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo speciale.».

Art. 5.

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono aggiunte le seguenti parole: «avvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'art. 12-bis».

Art. 6.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Entro il termine previsto per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento è tenuto a presentare al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione una dichiarazione contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede del gestore codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) descrizione dell'attività svolta;
- d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nonché quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- e) indicazione degli estremi dei versamenti tributari effettuati.

In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. L'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalità previste con apposito provvedimento della giunta regionale.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di indebito o erroneo pagamento del tributo speciale, i soggetti passivi, con apposita istanza da presentare al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, possono chiedere il rimborso delle somme versate, entro il termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento.».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2003 le parole «provvedimento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale».

Art. 8.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

Restano, comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di euro 516,46.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di euro 103,29.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. In ogni caso i soggetti passivi il tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2003 le parole «dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole «all'interessato», le parole «nelle forme di legge» sono sostituite dalle parole «a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 10.

1. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo non si applicano le misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4».

Art. 11.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Accertamento*). — 1. Il controllo del rispetto della presente normativa è demandato ai funzionari provinciali addetti alle funzioni amministrative di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e di integrazioni.

2. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari di cui al comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione della discarica e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente a tale attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione.

3. I medesimi funzionari, qualora nel corso dell'ispezione o della verifica riscontrino inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello oggetto della presente legge, sono tenuti a comunicarle alla guardia di finanza secondo le modalità previste dall'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai sensi del comma 33, ultimo periodo, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle province di Campobasso e Isernia, nei modi e con le facoltà di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate e le relative sanzioni.

Il processo verbale è notificato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'originale del provvedimento deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

6. L'applicazione di quanto disposto all'art. 11 è demandata, oltre che alle province, all'ARPAM ed al Corpo forestale dello Stato, che, ove individuino scariche abusive o illeciti equivalenti, provvedono a comunicare alla provincia competente gli elementi necessari per l'accertamento del tributo dovuto e la comminatoria delle relative sanzioni. Nei casi in cui non risulti possibile determinare con esattezza il momento del conferimento in discarica, il quantitativo dei rifiuti conferiti e la qualità degli stessi, si applicano le presunzioni previste all'art. 12-bis. Per le finalità di cui al presente comma la giunta regionale promuove forme di collaborazione tra le province e le questure ed i comandi territoriali dei Carabinieri».

Art. 12.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis. (*Presunzioni*). — 1. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'art. 2 gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell'accertamento di cui all'art. 12.

2. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'art. 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 e applicando l'aliquota massima del tributo vigente.

3. Avverso la presunzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione».

Art. 13.

1. Le parole «Impianti di incenerimento» nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituite dalle seguenti «Riduzioni del tributo».

Art. 14.

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 ottobre 2005

IORIO

05R0684

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, «Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 14 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, è così modificato:

«I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con sacchetti di carta per alimenti sigillati, eventualmente provvisti di finestra per assicurare la visibilità del contenuto, sui quali è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari».

2. L'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, è così sostituito:

«I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, è sostituito dai seguenti commi:

«Il presidente della giunta regionale provvede all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 1° gennaio 1983, n. 13. Entro l'esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall'applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate».

4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, sostituire le parole «novanta giorni» con le parole «centottanta giorni».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0349

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 14.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14-bis del 28 febbraio 2005*)

(Omissis).

05R0358

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 del 18 agosto 2005*)

(Omissis).

05R0635

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 del 18 agosto 2005*)

(Omissis).

05R0636

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13.

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il termine di applicazione delle incentivazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2005.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati in euro 11.800.000,00, si provvede mediante l'incremento per lo stesso importo dello stanziamento di cui all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. Lo stanziamento previsto all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, relativo alla realizzazione - per il tramite dell'Afor - di programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della comunità Montana di Verbicaro da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è aumentato di euro 8.300.000,00.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2003 e 2004 dai comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la maggiore spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa inerente al servizio sanitario regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2004 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef - ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 - disponibili all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2004, di cui al residuo attivo accertato nel capitolo 60000033 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2005 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010408) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

3. La giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell'Avvocatura regionale alla ragioneria generale dei dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sul FESR che, in sede di chiusura del programma PIC PMI obiettivi 1, 2, Sb inerente al periodo 1994/1999, risultano trasferite in eccedenza rispetto al saldo riconosciuto dalla Commissione europea - così come specificato nelle note del Ministero delle attività produttive n. 9022 del 17 febbraio 2005 e n. 29120 del 16 maggio 2005 - è autorizzata la spesa di euro 4.079.823,34, con allocazione all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. La giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti fiera della Calabria contributi *una tantum* per lo svolgimento delle attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 500.000,00 ed allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. A valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.06 (capitolo 1009101) la somma di euro 100.000,00 è destinata ad iniziative rivolte alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione.

Art. 3.

1. Al fine di favorire e facilitare gli scambi commerciali, politici e culturali tra i Paesi del Mediterraneo, la Regione Calabria aderisce all'Accordo di partnership proposto dall'Ansa per la partecipazione al progetto di comunicazione denominato «Ansamed».

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00, allocata all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040214) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per l'attuazione dell'art. 7-bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Art. 4.

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società di gestione aeroporto dello stretto «SO.G.A.S. S.p.a.», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 2.206.196,16, con allocazione all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma.

3. Al fine di promuovere con i vettori nazionali del trasporto ferroviario specifici accordi di programma che prevedano interventi formativi per giovani disoccupati finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile nel settore, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010232) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

4. Per far fronte agli oneri derivanti da speciali prestazioni di servizio rese dai vettori del trasporto pubblico locale in occasione di manifestazioni di riconosciuto interesse regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010233) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per l'attuazione delle attività di programmazione volte al miglioramento dell'organizzazione del sistema regionale dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010234) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2005.

Art. 5.

1. Per la progettazione di attività culturali e formative - da realizzare ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Al fine di concorrere al ripianamento del disavanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio 2004 della società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone», nei limiti della partecipazione posseduta dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 106.294,37 con allocazione all'UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma.

4. Per la progettazione di interventi di recupero e restauro e per la immediata messa in sicurezza di opere di particolare interesse turistico-culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 500.000,00 allocata all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 - allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 1.100.000,00 è destinata alla realizzazione di grandi eventi culturali di interesse regionale.

6. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 - allocate all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 700.000,00 è destinata alla realizzazione del Museo nazionale delle arti visive.

7. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 - allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 200.000,00 è destinata a titolo di ulteriore contributo straordinario all'Università della Magna Grecia di Catanzaro per l'organizzazione della mostra di interesse internazionale «Magna Grecia. Archeologia di un sapere».

8. Al fine di assicurare continuità alle attività di alta formazione avviate dall'Università di Reggio Calabria presso il polo didattico universitario del centro di ricerca avanzata S.p.a. di Lamezia Terme, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 - allocato all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - al Centro servizi avanzati di Lamezia Terme per lo svolgimento delle attività statutarie.

10. La giunta regionale è autorizzata a concedere al «Consorzio per la promozione degli studi universitari della Locride», con sede in Locri, un contributo straordinario per il sostegno delle attività di gestione di euro 30.000,00 allocato all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 6.

1. Al fine di garantire il funzionamento del servizio di segnalazione di situazioni di emergenza ambientale dovute ad alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010141) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

2. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali - è aumentata di euro 500.000,00.

3. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - relativa alle spese per manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e per il servizio di piena - è aumentata di euro 500.000,00.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2004 oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con deliberazione della giunta regionale n. 887 del 23 novembre 2004, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 - allocata all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050128) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - da destinare prioritariamente alla copertura del debito nei confronti di Enel S.p.a. per la fornitura di energia elettrica.

5. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi previsti dal protocollo di intesa del 17 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il S.I.I.T. Sicilia-Calabria e l'Assessorato ai lavori pubblici e all'edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria - è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030134) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Vibo Valentia un contributo di euro 180.000,00 - allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030135) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - da destinare al risanamento ambientale e alla riqualificazione urbana della frazione «Marina» dello stesso comune, danneggiata dal transito degli automezzi diretti ai depositi costieri di carburante.

7. Al fine di provvedere all'individuazione, lungo l'intero arco costiero regionale, di particolari manufatti edilizi che, per il loro impatto, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini di una non corretta utilizzazione del territorio calabrese (i cosiddetti «ecomostri», altre opere edilizie devastanti) e di predisporre gli eventuali necessari programmi per la loro demolizione, anche attraverso la loro rottamazione, nonché per la riqualificazione delle aree di risulta, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, affidandone la realizzazione al dipartimento «Gestione del territorio».

Art. 7.

1. Al fine di consentire - ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali nei confronti di cittadini, ed in particolare di bambini, provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie, la Regione Calabria aderisce al «Programma umanitario per ricoveri di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea - Protocollo operativo anno 2005».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse assegnate alla Regione Calabria ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 ed allocate all'UPB 6.1.03.06 (capitolo 4211147) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.01 (capitolo 5112102) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani «carni qualità» e «datte qualità» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie di cui alla delibera della giunta regionale n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 145.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. Per far fronte alle spese di funzionamento della nuova sede di rappresentanza di Bruxelles, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

7. Lo stanziamento di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - relativo all'erogazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 - è aumentato di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per la copertura finanziaria delle rette relative al 3° e 4° trimestre 2004.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 7 si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Art. 8.

1. La Regione concorre alla organizzazione presso il polo didattico universitario di Vibo Valentia di un corso di laurea di primo livello in «Gestione dei rischi naturali» istituito con decreto rettorale n. 130 del 10 dicembre 2001 ed afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria - e di due corsi di perfezionamento di durata annuale per 60 crediti formativi cadauno, riservati ai laureati di primo livello per consentirne l'accesso, senza debiti formativi, alla laurea di secondo livello in «Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio» e «Scienze Geologiche».

2. La giunta regionale, previo parere della competente commissione permanente, approva un regolamento finalizzato a disciplinare il rapporto con l'Università della Calabria in funzione della convenzione da stipulare.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'esercizio finanziario 2005 in euro 90.000,00 - allocati all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio - si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alle UPB 2.2.01.04 (Promozione turistica - capitolo 6133104), 5.2.01.02 (Promozione culturale - capitolo 3132101) e 5.2.01.02 (Contributi ai teatri delle città capoluogo - capitolo 52010239) rispettivamente per euro 30.000,00 ciascuna.

Art. 9.

1. La giunta regionale, al fine di promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, nonché alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi, concede contributi a fondo perduto per l'attuazione di interventi realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori, anche promossi dalle organizzazioni di categoria, relativi all'acquisto ed all'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Calabria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta concede contributi, a titolo della regola comunitaria «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

3. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

4. Per l'avvio delle attività di cui al presente articolo è previsto, per l'esercizio finanziario 2005, uno stanziamento di euro 20.000,00, allocato all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Art. 10.

1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del «Piano di gestione integrata», di seguito definito piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione permanente.

3. Il piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

4. Il piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;

d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.

5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal piano sono finalizzati:

a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;

b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;

c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

6. Il piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) aggiornamento del piano e del sistema informativo territoriale di cui all'art. 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;

b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salamastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casce di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

8. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle province;

b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;

c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il sistema informativo territoriale di cui all'art. 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

9. In via sperimentale, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli istituti di credito abilitati il cui importo è pari all'80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l'importo della rata è a totale carico della Regione.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l'utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 - allocato all'UPB 3.2 marzo 1 (capitolo 32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - già autorizzato con l'art. 1-bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

12. È abrogato l'art. 1-bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Art. 11.

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Art. 12.

1. Per favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è istituito il sistema regionale della moda quale sintesi delle specializzazioni produttive del settore tessile, abbigliamento, accessori in pelle e calzature. Il sistema regionale della moda viene identificato con le aree geografiche che presentano una concentrazione di imprese nei settori individuati dalla presente disposizione, ricomprendendo anche le imprese che trasmettano formale comunicazione alla Regione Calabria - Assessorato all'economia, secondo i modi e i termini stabiliti dalla giunta regionale.

2. Gli aiuti alla base dell'azione di sistema sono definiti con apposito regolamento attuativo della giunta regionale, in conformità alle norme europee in materia di aiuti e contenuto nella misura massima del 50% ESN + 15% ESL. La dotazione massima del 20% dell'investimento ritenuto ammissibile concorre al finanziamento delle spese di investimento comuni al sistema.

3. Sono condizioni vincolanti per la partecipazione al sistema l'adesione al meccanismo degli incentivi, l'impegno al cofinanziamento dell'intero progetto ed il mantenimento delle strutture comuni per un periodo non inferiore ad otto anni. È fatto, inoltre, obbligo a chiunque utilizzi il rinveniente del sistema o vi faccia parte a pieno titolo, di provvedere all'etichettatura di prodotto ed all'indicazione della provenienza e della percentuale di lavorazione sul complessivo dei processi necessari realizzata nell'area beneficiata dagli aiuti.

4. La dotazione finanziaria per l'istituzione, il rafforzamento, la promozione e il finanziamento del sistema economico-produttivo della moda è determinata annualmente dalla giunta regionale a valere sui fondi allocati alle UPB 2.1.01.01. (capitoli 6411201 e 6411202) e 2.2.02.02 (capitolo 6125201), nonché sulle ulteriori disponibilità di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie pertinenti agli interventi delle presenti disposizioni. Tutti gli interventi già realizzati o programmati dalla Regione Calabria o da altri enti, nel segmento tematico di intervento, sono fatti salvi e concorrono alla realizzazione del progetto integrato settoriale.

5. La Regione istituisce il fondo per la competitività delle imprese a sostegno del sistema regionale della moda. Il fondo può agire sul costo del lavoro, in conformità alle norme europee in materia, d'intesa con il Ministero del lavoro e in aggiunta alle azioni da quest'ultimo delineate, fiscalizzando gli oneri sociali delle imprese a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata a regime delle imprese agevolate. Il fondo è dotato di risorse pari a tre annualità del costo del lavoro a carico delle imprese inserite nel sistema.

6. Nel caso di una accertata disparità di condizione per l'accesso al credito rispetto ad altre aree del paese o europee, la Regione Calabria può sostenere il circolante delle imprese agevolate a decorrere dalla data di entrata a regime e per un periodo non superiore ai tre anni.

Art. 13.

1. In sede di rimodulazione del programma operativo regionale (POR) Calabria 2000-2006, la Regione è impegnata a reperire risorse finanziarie, in misura non inferiore a euro 10.000.000,00, da destinare al finanziamento delle istanze di agevolazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 11 maggio 1981, n. 240, per «operazioni di credito e leasing agevolato», già pervenute ed istruite positivamente da Artigiancassa S.p.a., a valere sull'azione 4.1 a del medesimo programma.

Art. 14.

1. All'art. 7-bis, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:

«Le unità organizzative della Regione Calabria nonché gli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, sono obbligati ad avvalersi delle strutture e dei contratti della società per tutte le attività che la stessa esercita in base all'oggetto sociale. La società potrà altresì offrire, dietro corrispettivo, le medesime prestazioni e gli stessi servizi anche ad altri soggetti, pubblici e privati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività svolte a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali».

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, l'Arpacal è autorizzata a dare corso, nell'anno 2005, alle assunzioni programmate nell'anno 2004 sulla base del relativo piano triennale al fine di dare compiuta attuazione alla struttura organizzativa dell'agenzia.

3. In concomitanza con la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende. La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro trenta giorni dalla nomina, i direttori generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi.

4. All'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 29, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. Altresì la Regione riconosce le attività dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica sulla dieta mediterranea e la nutrigenomica, con sede a Reggio Calabria, anche per realizzare una banca dati sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea e studi e ricerche sulle patologie derivanti da una non sana alimentazione, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare».

5. Nelle more dell'approvazione del nuovo «Piano regionale dei Rifiuti» è sospesa la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Art. 15.

1. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della Regione Calabria devono essere dotate di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall'art. 2, comma 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496.

Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dalla Regione ai sensi legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 19, comma 1, lettera i), sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.

3. All'interno delle aree di servizio poste lungo le tratte autostradali della Regione Calabria ovvero lungo i raccordi autostradali o ad essi assimilabili, dovranno essere riservati almeno 150 mq. di superficie coperta da destinarsi all'attività di vendita ed alla somministrazione prevalente di prodotti calabresi a denominazione di origine protetta e/o controllata nonché di prodotti tipici calabresi di cui sia identificata l'origine geografica attraverso un sistema di rintracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia, nonché souvenir e prodotti artigianali di manifattura rigorosamente calabrese. Tali attività dovranno essere esercitate, ai sensi delle richiamate leggi n. 496/1999 e n. 57/01, dai medesimi gestori delle attività di distribuzione di carburanti salvaguardando gli stessi ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e delle altre disposizioni normative, previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, qualora il titolare della concessione nonottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta, la Regione Calabria dichiara la decadenza della concessione.

5. Il dipartimento «Economia» e il dipartimento «Agricoltura e forestazione», di concerto, curano il monitoraggio ed il controllo periodico delle attività di cui ai commi precedenti, ai fini della corretta applicazione della presente legge.

Art. 16.

1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell'azione amministrativa, la giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in uso e di riduzione dei tempi di attraversamento delle varie fasi procedurali.

2. I commi 4 e 4 bis dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il Presidente della giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della giunta proposta dall'assessore al personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lettera a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4-bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

4-ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione».

Art. 17.

1. È istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato con l'accantonamento del 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la giunta regionale approva il regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.

Art. 18.

1. Per la trattazione degli affari connessi alla funzione prevista dall'art. 35, comma 3, dello statuto regionale, il vicepresidente si avvale della diretta collaborazione di un ufficio di gabinetto composto da un responsabile e quattro unità di personale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 13 giugno 1996, n. 7, fermo restando che il relativo personale deve essere scelto tra i dipendenti del ruolo della giunta o del consiglio regionale.

Art. 19.

1. Ai fini di una puntuale applicazione dell'art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il dipartimento economia, in via straordinaria, è autorizzato a procedere al riaccertamento d'ufficio dei residui passivi e di quelli in perenzione amministrativa per i quali i dirigenti competenti non abbiano proceduto alla verifica della sussistenza dell'importo e del relativo debito.

2. A seguito delle operazioni contabili di cui al precedente comma, per gli eventuali danni alla finanza regionale derivanti dalla sussistenza di obbligazioni non comunicate dai dirigenti responsabili, è attivata la procedura di cui all'art. 61 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 20.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2004 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Ciro, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'art. 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e al miglioramento ambientale nei territori afferenti i comuni indicati.

Art. 21.

1. All'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall'art. 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni al comma 2:

a) al secondo periodo, le parole «...20 per cento dell'impegno definitivo.» sono sostituite dalle parole «...30 per cento del costo dell'intervento.»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente.».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«Alle unità organizzative della Regione preposte alla erogazione delle anticipazioni a fronte di stati di avanzamento è fatto obbligo di provvedere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dall'Ente attuatore. Le eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini indicati sono a carico del dirigente responsabile dell'unità organizzativa preposta».

2. All'articolo unico, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 le parole da «... per spese ...» a «... stessa ...» sono abrogate.

Art. 22.

1. La giunta regionale, tramite il competente dipartimento organizzazione, personale e logistica, nell'ambito delle attività di formazione a favore dei dipendenti della Regione è autorizzata a svolgere le medesime attività anche a favore del personale degli enti locali e degli enti sub-regionali.

2. I conseguenti maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma sono posti a carico degli stessi enti beneficiari.

Art. 23.

1. In conformità all'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del fabbisogno del servizio Sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione. L'esposizione derivante dalle operazioni di provvista finanziaria non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.

2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all'UPB 6.1,01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione.

Art. 24.

1. Gli organi di indirizzo politico della Regione effettuano le nomine che necessitano dell'intesa o del concerto di altre autorità od amministrazioni secondo le procedure specificate nei successivi commi.

2. Il presidente della giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il presidente del consiglio regionale, comunicano, all'autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico.

3. L'autorità o l'amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al presidente della giunta od al presidente del consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l'autorità regionale competente provvede alla nomina, nell'ambito dei soggetti inseriti nella terna.

4. Il gradimento perfeziona l'intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato.

5. Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della giunta, ovvero il Presidente del consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato.

6. Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l'autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta.

7. Per le nomine di competenza della giunta regionale, spetta al presidente individuare i soggetti da inserire nella terna e propone il soggetto da nominare.

Art. 25.

1. Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria.

Art. 26.

1. Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle norme contenute nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che viene espressamente recepito nell'ordinamento giuridico della Regione, nei limiti della competenza regionale.

2. In ogni caso, per l'individuazione del contraente generale, è necessario adottare il procedimento di evidenza pubblica.

3. Le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono individuate annualmente dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Il parere si intende acquisito in senso favorevole, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del consiglio regionale.

4. Per l'anno 2005, le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono definite entro il 30 settembre 2005, senza necessità di parere.

Art. 27.

1. Al fine di consentire un'adeguata partecipazione della Regione Calabria al sistema delle conferenze Stato-regioni (Conferenza delle Regioni, conferenza Stato-regioni e conferenza unificata), la giunta regionale è autorizzata a costituire, presso gli uffici della delegazione di Roma, un'apposita struttura ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

2. Altra analoga struttura può essere costituita dalla giunta regionale presso il dipartimento delle politiche dell'ambiente, per le esigenze sottese al coordinamento unico delle politiche ambientali nazionali.

3. Per assicurare la mobilità dei membri della giunta e del consiglio, nonché dei dirigenti della Regione, nella città di Roma, la giunta regionale può autorizzare il responsabile della delegazione di Roma alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 28.

1. È approvata l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 16 del 26 gennaio 2005. In attuazione delle esigenze di semplificazione di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, e per assicurare un rapido adeguamento alle sopravvenienze della normativa comunitaria, la giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali modifiche allo Statuto allegato alla menzionata deliberazione.

Art. 29.

1. È istituito il centro integrato di cardiocirurgia con sede centrale a Catanzaro ed articolato nella sezione territoriale di Cosenza. Esso è formato dalle UU.OO. di cardiocirurgia ubicate presso il S. Anna Hospital di Catanzaro, le aziende ospedaliere Mater Domini (Catanzaro) ed Annunziata (Cosenza) che funzionano quale centro unico in rete. Lo stesso, oltre ad espletare l'attività chirurgica di elezione propria di ogni unità operativa costituente, garantisce, con tutte le sue articolazioni territoriali, lo stand-by cardio-chirurgico di supporto alle attività di emodinamica e cardiologia interventistica. La giunta regionale, entro i novanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale sanitario, approverà apposito regolamento finalizzato alla definizione dell'assetto organizzativo e del funzionamento del centro. È istituita, altresì, presso l'azienda ospedaliera «Bianchi - Melacrino - Morelli» di Reggio Calabria l'UU.OO. di cardiologia interventistica - cardiocirurgia con la dotazione di posti letto per come previsto nelle relative tabelle del PRS.

2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Art. 30.

1. All'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente sesto alinea:

«Carnevale del Pollino» con sede nel comune di Castrovillari per l'attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del «Carnevale del Pollino», nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la fondazione è tenuta a presentare al dipartimento regionale «Istruzione e cultura» la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente con allegata la tendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 31.

1. All'art. 7, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 le parole «30 settembre 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dall'art. 8-ter della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, è sostituito dal seguente comma:

«4. La coordinatrice del suddetto organismo è designata dal consiglio regionale nella persona di una consigliera regionale».

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che l'inciso «comunque organizzati in impresa», è riferito esclusivamente ai «soggetti» e non anche alle pubbliche amministrazioni.

4. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole «di entrata in vigore della stessa legge n. 560» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2005».

5. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13, articolo unico, comma 2, dopo la parola «267» sono aggiunte le seguenti parole: «e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/2004».

6. All'art. 37 bis della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

le parole «periodo 1981 - 1997» sono modificate con le parole «periodo 1981 - 2004»;

le parole «31 dicembre 1998» sono sostituite con le parole «30 giugno 2006»;

al comma 2:

le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006».

Art. 32.

1. È fatto divieto agli enti strumentali regionali di partecipare a società di capitali, consorzi o fondazioni.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione degli enti strumentali devono proporre alla giunta regionale un piano di dismissione delle partecipazioni possedute che deve essere attuato entro e non oltre i successivi quattro mesi dall'avvenuta approvazione da parte della stessa giunta regionale.

Art. 33.

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio bovino da latte della Regione Calabria, ai produttori titolari di quantitativo di riferimento individuale, con azienda ubicata nella Regione Calabria, il trasferimento in altre regioni e province autonome è consentito entro il limite massimo del 50% del quantitativo riferito al periodo di commercializzazione 2005 - 2006.

2. È sospesa la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, frazione di Sambatello, località «Cartiera», di cui all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1963 del 29 luglio 2002, sino all'approvazione ed attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 22, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 84 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

3. Lo stanziamento di cui all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'anno 2005 e successivi - inerente alle attività di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 - è destinato per almeno il 30% alla promozione ed incentivazione dei flussi turistici e culturali Grecia - Magna Grecia tramite le vie del mare.

Art. 34.

1. Ai tre titolari delle unità organizzative autonome costituite con decreto del presidente della giunta regionale n. 74 del 2 maggio 2005, estranei all'amministrazione regionale, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori esterni ed il trattamento indennitario recato dall'art. 1-ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, così come autenticamente interpretato dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18 e dall'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 2. L'indennità, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali, è ridotta del 20%.

2. Per il rimborso delle spese di trasporto ai titolari delle U.O.A. si applica il comma 2 dell'art. 1-ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

3. Il Presidente della giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai responsabili delle U.O.A. anche funzioni di collegamento con il consiglio regionale o altre autorità.

Art. 35.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 agosto 2005

ADAMO

05R0587

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 15 del 16 agosto 2005)

(Omissis).

05R0588

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 15 del 16 agosto 2005)

(Omissis).

05R0589

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 12

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 del 13 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.

3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'art. 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.

4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.

Art. 2.

Riordino degli ambiti territoriali.

1. Il piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni è approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni.

2. Il piano:

a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna;

b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere;

c) specifica i servizi comunali ritenuti fondamentali e prioritari per l'esercizio delle funzioni in forma associata con particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici, ambientali, di vigilanza urbana, culturali, scolastici, socio-assistenziali.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale da inoltrare all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, esprimono le proprie determinazioni riguardanti la collocazione del proprio comune in ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni con riguardo:

a) alle circoscrizioni provinciali;

b) alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori;

c) alle precedenti delimitazioni delle comunità montane;

d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra comuni.

Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle procedure di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali, in accordo con l'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, indicano apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure volti al pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo.

4. La giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta dell'Assessore degli enti locali, predispone uno schema di piano.

5. Lo schema di piano è trasmesso al consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, al consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della commissione consiliare competente. Insieme con la richiesta di parere è trasmessa una relazione sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio-economico fra territori. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.

6. Il piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate è approvato dalla giunta regionale e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

7. Successivamente all'approvazione del piano, con motivata delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti locali, può essere disposta deroga al piano di cui al presente articolo, su specifica richiesta di un comune interessato, comprovante sul piano territoriale, economico e sociale una differente configurazione di appartenenza all'ambito ottimale. Se la richiesta riguarda contemporaneamente più comuni, la procedura di modifica degli ambiti ottimali è quella prevista dal comma 5 e seguenti.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di rinnovo triennale del Piano; a tal fine la giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

Capo I

UNIONI DI COMUNI

Art. 3.

Statuto

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione.

3. Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati.

4. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non può essere composto da più di quattro membri, oltre il presidente, per unioni con popolazione fino a 20.000 abitanti e da più di sei membri, oltre il presidente, per le unioni con più di 20.000 abitanti. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.

5. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4.

Ambiti adeguati: requisiti

1. Sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le unioni, costituite di norma fra almeno quattro comuni e con una popolazione compresa fra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

Capo II

COMUNITÀ MONTANE

Art. 5.

Comunità montane

1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.

4. Le comunità montane:

a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;

b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province.

5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell'art. 10.

Art. 6.

Caratteri dei comuni elenco regionale

1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota alti metrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

2. L'assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Composizione delle comunità montane

1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'art. 6 e che si trovano di norma tra loro in continuità territoriale.

2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.

3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.

4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.

5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti.

6. Fino a quando non diversamente previsto dal piano di cui all'art. 2, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficino degli interventi previsti dalla presente legge.

7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Art. 8.

Istituzione della comunità montana

1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della giunta su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.

3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9.

Statuto

1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

2. Il presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni della comunità montana.

3. L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare, è composto da non più di quattro assessori e dal presidente. Le indennità del presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della comunità.

4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità.

5. Lo statuto prevede inoltre:

a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;

c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

Art. 10.

Fondo regionale per la montagna

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da:

a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;

c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).

3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.

4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'art. 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:

a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 ed al comma 1 dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;

c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'art. 15 della legge n. 97 del 1994.

5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

a) superficie del territorio;

b) popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;

d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenza di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;

e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma di cui al comma 6 è predisposto dalla giunta, su proposta dell'assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla conferenza permanente Regione - enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l'assessorato degli enti locali.

Art. 11.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella «A» operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2. A decorrere dal novantesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella «A» e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunità montane comunicano all'assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta su proposta dell'assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;

b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.

7. Le indennità dei presidenti e degli assessori delle unioni non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

Capo III

FINANZIAMENTI ED INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI

Art. 12.

Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni

1. È istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.

2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2.

3. Il fondo è ripartito:

a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;

b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;

c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;

d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;

e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;

f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.

4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.

5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi.

6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato degli enti locali.

Art. 13.

Norma transitoria

1. È conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'art. 10 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.

2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle province che provvedono alla loro ripartizione fra le comunità montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative.

3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.

Art. 14.

Trasferimenti per spese di investimento in forma associata

1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

a) le opere di interesse sovracomunale;

b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;

c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla giunta su proposta dell'assessore degli enti locali e sottoposto alla conferenza permanente Regione - enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, sulla base dei progetti esecutivi presentati.

5. Per l'assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;

b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;

c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;

d) dimensione del bacino di utenza beneficiano dell'intervento.

6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

Art. 15.

Piani per insediamenti produttivi

1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'art. 6:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziare per la realizzazione di PIP.».

Art. 16.

Interventi socio-assistenziali

1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.

Art. 17.

Impianti sportivi

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane). — 1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.

2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico, i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.

3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.».

Art. 18.

Musei di enti locali

1. I contributi agli enti locali di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.

2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino degli ambiti territoriali.

3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.

2. Nel comma 2-bis dell'art. 1, introdotto dall'art. 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse le parole «alle comunità montane il 4 per cento», nel secondo alinea «alle comunità montane lo 0,5 per cento».

3. Il comma 3 dell'art. 2 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'art. 7-bis, introdotto dall'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: «e dalle unioni di comuni di cui all'art. 26 della medesima legge.».

5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.

Capo IV

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI

Art. 20.

Definizione

1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.

Art. 21.

Istituti scolastici

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.

2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.

Art. 22.

Realizzazione di strutture multifunzionali

1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.

Art. 23.

Incentivi per l'insediamento di aziende

1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell'art. 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).

2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

Art. 24.

*Recupero secondario del patrimonio edilizio
(integrazioni all'art. 15 della legge regionale n. 29 del 1998 sui centri storici)*

1. Nell'art. 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.».

2. Nello stesso art. 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione europea.».

Art. 25.

Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici

1. Nell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziaste.».

Art. 26.

Trasporti pubblici

1. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale), i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

2. I progetti sono presentati all'assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.

3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

Art. 27.

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio

1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.

2. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2, al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

Art. 28.

Mostre e commercio di prodotti locali

1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.

2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'art. 27, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. È data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.

4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

Art. 29.

Gestione associata di funzioni provinciali

1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associata di funzioni di loro competenza.

Art. 30.

Modifica alla legge regionale n. 10 del 2002

1. Nell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole «e di assessore provinciale».

Art. 31.

Notifica alla Commissione europea

1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 23 e 24 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa commissione.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.016, così come incrementate dall'art. 37, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005).

2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 19 della presente legge.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni.

In diminuzione:

03 - Programmazione;

UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle comunità montane:

2005 euro 8.560.000;

2006 euro 2.700.000;

2007 euro 2.700.000.

Mediante lo storno dai seguenti capitoli:

03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000; anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000 03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000.

(Soppressa).

UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunità montane:

2005 euro 900.000;

2006 euro — ;

2007 euro — .

Mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS): (Soppressa).

In aumento:

04 - Enti locali;

UPB 04.017 - Trasferimenti agli enti locali. Investimenti:

2005 euro 9.460.000;

2006 euro 2.700.000;

2007 euro 2.700.000,

per impinguare i seguenti capitoli:

(NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (art. 10 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;

(NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (art. 34, legge 17 maggio 1999, n. 144) anno 2005 euro 5.560.000;

(NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunità montane (Articoli 34 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) anno 2005 euro 900.000.

4. Per effetto del disposto dell'art. 23, le minori entrate dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi. Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 2005:

2005 voce 1) euro 100.000;

2006 voce 5) euro 500.000;

2007 voce 5) euro 500.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 agosto 2005

SORU

(Omissis).

05R0595

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2005, n. 13.

Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 31 dell'11 ottobre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme applicabili

1. In attesa di una disciplina regionale organica dell'ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.

Art. 2.

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali

1. Nei casi previsti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali.

2. La proposta dell'assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.

3. L'eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.

4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*. Vengono inoltre comunicati al prefetto competente per territorio.

6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art. 3.

Rimozione e sospensione degli amministratori locali

1. Nei casi disciplinati dall'art. 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali.

2. L'eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla giunta regionale.

Art. 4.

Requisiti e trattamento dei commissari

1. I commissari di cui al comma 1, dell'art. 2, vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;

b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;

c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.

2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.

3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell'amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l'indennità è ridotta della metà.

Art. 5.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), le parole «Nel territorio della Regione» sono sostituite da «Per le finalità della presente legge».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 ottobre 2005

SORU

05R0675

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507048/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 2 0 3 *

€ **2,00**